

Il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri,

4 marzo 2020

>

**DECRETO  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
4 marzo 2020**

**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

## Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con la chiusura scuole e università

Scritto da RS

Giovedì 05 Marzo 2020 02:08 -

---

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più Stati;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 23 febbraio 2020, n. 10;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze;

**Decreta:**

**Art. 1**

**Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto

e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite scolastiche

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria

## Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con la chiusura scuole e università

Scritto da RS

Giovedì 05 Marzo 2020 02:08 -

---

- l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti eme
- m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite
- n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, pu
- o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto so
- p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli inter

### **Art. 2**

#### **Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale**

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
  - a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni
  - b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con m
  - c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di og
  - d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di pr
  - e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di c

## Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con la chiusura scuole e università

Scritto da RS

Giovedì 05 Marzo 2020 02:08 -

---

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure o

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanifica

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente dec

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, s

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sull

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagl

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sani

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonch
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione
- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul signific

# Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con la chiusura scuole e università

Scritto da RS

Giovedì 05 Marzo 2020 02:08 -

---

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
- 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
  - a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
  - b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri;
  - c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie previste dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie previste dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni.

## **Art. 3**

### **Monitoraggio delle misure**

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto.

## **Art. 4**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono applicabili retroattivamente.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 22 del 23 febbraio 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 22 del 23 febbraio 2020.

# Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con la chiusura scuole e università

Scritto da RS

Giovedì 05 Marzo 2020 02:08 -

---

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province auto

Roma, 4 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazion

---

## **Allegato 1**

### **Misure igienico-sanitarie:**

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, sup

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

## Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con la chiusura scuole e università

Scritto da RS

Giovedì 05 Marzo 2020 02:08 -

---

- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni);
  - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  - m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
-